

**CONVENZIONE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
A FAVORE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

(L.P. n. 5 del 07/08/2006 - art. 74 - comma 2 - lett. A)

(D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17 - 124 leg.)

TRA LE PARTI

L'Istituzione scolastica autonoma provinciale **LICEO A. MAFFEI** di seguito denominata "Istituzione scolastica", con sede in RIVA DEL GARDA - Codice fiscale 84000540223 - P.IVA _____ // _____ rappresentata dal/la signor/a _____ nato/a a _____ il _____ che interviene ed agisce nella sua qualità di dirigente dell'Istituzione scolastica,

e

_____", con sede in _____ codice fiscale e Partita Iva _____ rappresentato da _____, nato a _____ il _____ che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante, si stipula la seguente convenzione:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Al fine di attivare specifici interventi per garantire l'inserimento scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali con l'obiettivo di offrire loro la migliore integrazione possibile, l'Istituzione scolastica affida aa _____ l'incarico di mettere a disposizione proprie risorse professionali secondo le modalità distintamente indicate negli articoli successivi.

Art. 2

Destinatari e natura degli interventi

1. L'attività di assistenza scolastica è rivolta agli alunni in situazione di handicap, certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o con bisogni educativi speciali, presenti nell'Istituzione scolastica, così come individuati dalla normativa vigente (L.P. 5/06).
2. Gli interventi includono l'assistenza diretta agli alunni di cui al comma 1 per rispondere alle loro necessità fisiche, nonché di azioni di carattere educativo, di sviluppo degli apprendimenti e di supporto alla didattica in raccordo con l'attività svolta dai docenti.

Art. 3

Obblighi di _____

1. _____ si impegna a garantire l'integrazione scolastica, l'assistenza diretta e il supporto alla didattica degli alunni con bisogni educativi speciali ad essa affidati, conformemente a quanto stabilito all'articolo 6 della presente convenzione, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) fornendo assistenza diretta e supporto alla didattica agli alunni in orario scolastico nel limite di _____ **ore settimanali**, compreso l'eventuale accompagnamento o accoglienza dell'alunno a scuola, così suddivise:

- **periodo dal 12.09.2019 al 31.12.2019 : 140 ore** (ore 10 x 14 settimane)
 - **periodo dal 01.01.2020 al 10.06.2020 : 190 ore** (ore 10 x 19 settimane)
- per complessive ore 330** (ore 10 x 33 settimane) **periodo dal 12/09/2019 al 10.06.2020**
- b) le ore relative alle gite di istruzioni di una giornata saranno calcolate in aggiunta al monte ore annuale;
 - c) elaborando il piano educativo individualizzato (P.E.I.) in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e di classe;
 - d) partecipando agli incontri di programmazione ed agli incontri degli organi collegiali nei quali sono trattati argomenti inerenti all'inserimento scolastico. Al fine di garantire la presenza del Coordinatore di servizio a tali incontri, è necessario condividerne la pianificazione (data ed orario) con il Servizio Assistenza Scolastica;
 - e) garantendo i rapporti con le famiglie;
 - f) garantendo l'assistenza anche in caso di uscite che si protraggono oltre il normale orario scolastico nell'arco della giornata;
 - g) garantendo, nel limite del possibile, l'accompagnamento anche in caso di viaggi d'istruzione di più giorni per l'intera durata degli stessi; in questo caso l'Istituzione scolastica presenta, con ragionevole anticipo, specifica richiesta scritta;
 - h) garantendo, su richiesta da presentarsi almeno 10 giorni prima, la presenza del personale anche durante gli esami, scrutini o incontri di fine anno che si svolgono dopo il termine della convenzione;
 - i) avvalendosi di proprio personale dipendente;
 - j) garantendo, se possibile, la continuità nell'assegnazione del personale assistente ad ogni alunno;
 - k) assegnando ad un responsabile, anche non dipendente, in possesso di adeguata qualifica, la verifica ed il coordinamento, previo accordo con il dirigente scolastico, anche all'interno della scuola, dell'operato del proprio personale.

Art. 4 **Compenso**

1. Il compenso orario è fissato in **euro 26**, comprensivi di eventuali oneri fiscali, per un massimo di **330** ore annuali. Il compenso è commisurato al servizio di assistenza diretta all'alunno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e comprende altresì le attività descritte dalla lettera b) alla lettera f) del medesimo comma.
2. Rimane esclusa l'assistenza diretta durante lo svolgimento degli esami.
3. Nel caso di viaggi di istruzione di due o più giornate, il compenso per le ore eccedenti l'orario settimanale dell'assistente educatore, verrà calcolato secondo una modalità forfettaria.

Art. 5 **Modalità di pagamento**

1. Il pagamento per le prestazioni di cui alla presente convenzione è effettuato dall'Istituzione scolastica in rate mensili posticipate 30 giorni data fattura emessa da _____ come documento fiscale.

Art. 6
Modalità di gestione del servizio

1. Il dirigente scolastico concorda con il responsabile, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), gli obiettivi da raggiungere e le metodologie necessarie per perseguirli, nonché le modalità organizzative del servizio.
2. Durante il servizio il personale messo a disposizione da _____ risponderà del proprio operato al dirigente scolastico e al responsabile di servizio dell'associazione.
3. Il dirigente scolastico fornirà ad _____ informazioni sull'alunno tali da permettere alla stessa di individuare il personale più adeguato - anche per formazione - a rispondere alle esigenze ed alle caratteristiche personali dell'alunno.
4. In caso di assenza dell'alunno assistito, il personale assistente utilizzato da _____ rimane a disposizione del dirigente scolastico per altre necessità analoghe della scuola ed attinenti agli obiettivi generali dell'integrazione scolastica di alunni con bisogni educativi speciali.
5. In caso di assenza del personale assistente utilizzato, _____ è tenuta a darne comunicazione tempestiva all'Istituzione scolastica ed a provvedere alla sua sostituzione con personale, anche non dipendente, purché qualificato; a tale sostituzione _____ provvede dal giorno successivo, garantendo la copertura di tutto l'orario di servizio.
6. In caso di specifiche attività programmate per l'alunno, la cui attuazione sia prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi di istruzione ed altro), l'organizzazione e la spesa per gli spostamenti e l'eventuale soggiorno è a completo carico dell'Istituzione scolastica, compresa la spesa per il trasporto e da considerarsi aggiuntiva rispetto al monte ore frontale stabilito.
7. Se all'interno dell'orario è prevista l'assistenza alla mensa scolastica dell'alunno, il pasto del personale _____ è a carico dell'Istituzione scolastica.

Art. 7
Definizione controversie

Le violazioni riscontrate da una delle due parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione sarà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti, dei quali il primo nominato dall'Istituto, il secondo da _____, il terzo nominato di comune accordo.

Art. 8
Responsabilità verso terzi

Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, purché non direttamente imputabile all'Istituzione scolastica, fa carico ad _____.

Art. 9
Dovere di riservatezza

Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, le parti sono tenute al rispetto del diritto alla riservatezza degli alunni assistiti.

Art. 10
Adempimenti fiscali

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla presente convenzione si assumono a carico di _____ . Agli effetti fiscali si richiama l'applicazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il quale prescrive la registrazione solo in caso d'uso per scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette ad I.V.

Art. 11
Durata della convenzione e facoltà di recesso

1. La presente convenzione ha effetto dal giorno **12 settembre 2019** e scade il giorno **10 giugno 2020**, con possibilità di rinnovo, nello stesso anno scolastico nel caso di esami o altre necessità.
2. Nel caso di trasferimento, nel corso dell'anno scolastico, di uno studente BES ad un'altra Istituzione scolastica o formativa, si adotta la procedura prevista dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2581 del 30/11/2012.
3. Ciascuna delle parti contraenti può recedere in qualsiasi momento con preavviso di 40 giorni tramite lettera raccomandata A.R. alla controparte.
4. A fronte di gravi inadempimenti, totali o parziali, qualora il collegio arbitrale previsto dall'articolo 7, non delibera tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, è facoltà delle parti la risoluzione della presente convenzione.
5. E' facoltà del dirigente scolastico richiedere la sostituzione del personale che non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo individualizzato.
6. Previo accordo tra le parti, possono essere apportate variazioni alla presente convenzione, anche mediante semplice scambio di corrispondenza, per far fronte a sopravvenienti esigenze di servizio.
7. E' fatto divieto assoluto ad _____ di cedere ad altro soggetto, anche solo in parte, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 12
Nomina di Responsabile del trattamento dati personali
(art. 4 - comma 1 - lettera g del D. Lgs. 196/2003)

1. Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti del Servizio.
2. L'affidatario pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia, è nominato Responsabile del trattamento dei dati che può essere effettuato con strumenti elettronici, o comunque automatizzati, o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella presente convenzione nei limiti e per la durata della stessa.
3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei soggetti destinatari degli interventi in aderenza alle finalità del servizio stesso.
4. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, capi I (regole per tutti i trattamenti) e II (regole ulteriori per i soggetti pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D. Lgs. 196/2003 e coordinare tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative ed operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 7 - 8 - 9 del D. Lgs. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- comunicare al titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

6. La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa dello stesso.

Art. 13

Nota sulla sicurezza

L'Istituzione scolastica e l'Ente effettuano la valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e redigono il documento previsto dall'art. 28 del medesimo decreto. L'Istituzione scolastica, in quanto datore di lavoro committente, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'Ente ai sensi dell'art. 26 dello stesso D. Lgs. 81/2008 e promuove la cooperazione ed il coordinamento attraverso la redazione del "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" c.d. DUVRI.

Art. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il contraente _____ si impegna a dare immediata comunicazione all Liceo "Andrea Maffei" ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il contraente _____ dovrà indicare in fattura il Codice CIG _____.

Art. 15

Monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi

_____ si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del Liceo "Andrea Maffei", verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti del Liceo "Andrea Maffei" al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

LICEO A. MAFFEI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE
IL PRESIDENTE

